COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato (4344) 687

PRESIDENTE 687, 688, 690

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato* 688

CAVALLARI NERINO, *Relatore* . . . 687, 690

DI PRIMIO 688

NANNUZZI 687

Votazione segreta:

PRESIDENTE 691

La seduta comincia alle 11,25.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato (4344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato.

Il relatore, onorevole Cavallari Nerino, ha facoltà di svolgere la relazione.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*: Signor Presidente, quando esaminammo questo disegno di legge nella seduta del 15 novembre 1967, sottoposi all'attenzione della Commissione alcuni emendamenti, in ordine ai quali chiedemmo il parere della Commissione Bilancio.

Il parere espresso dalla Commissione Bilancio è favorevole agli emendamenti, con indicazione della formula di copertura.

Gli emendamenti proposti hanno il fine di equiparare il contenuto del disegno di legge ad altri provvedimenti già approvati, a favore degli operai permanenti del Ministero della difésa e del Ministero dei lavori pubblici.

Prego, pertanto, la Commissione di voler esprimere il suo assenso sugli emendamenti recepiti in sede referente, tenendo presente che la loro numerazione dovrà essere sistemata in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Non so che dire di più di quanto ho detto in passato.

Ci troviamo di fronte a un nuovo testo che ripete le norme, che io stesso ho presentato come applicabili a tutti gli operai dello Stato. Signor Presidente, non è possibile continuare così, perché ci si mette in condizione di fare in modo che i lavori della Commissione non possano proseguire. Non possiamo essere d'accordo sul fatto che procedano solo i provvedimenti presentati dal Governo o dalla maggioranza. Il Parlamento non è uno strumento della maggioranza o del Governo.

Come ripeto, gli articoli che sono stati proposti sono identici a quelli contenuti in una mia proposta di legge, che concerne tutto il personale operaio dello Stato. È inammissibile che si aggiunga al testo governativo, composto solo di pochi articoli, una serie di altri articoli per trasformarlo, quando già esiste un provvedimento di carattere generale. Le sembra giusto, signor Presidente, agire in questo modo rispetto al nostro regolamento? Se le sembra giusto, adotteremo altri mezzi che ci permettano di far prevalere la nostra interpretazione del regolamento.

Se il testo presentato dal Governo riguardava solo alcuni problemi che si intendeva risolvere in quel momento, con la riserva di risolverne altri in modo più generale, occorreva esaminare tale testo. Se, invece, questo disegno di legge era soltanto l'occasione per estendere al personale operaio norme già in vigore per altri ministeri, occorreva estenderlo al personale operaio di tutti i ministeri. Altrimenti, ogni volta che il Governo presenterà un provvedimento concernente un singolo ministero, si proporrà di aggiungere gli stessi articoli che ho presentato in relazione a tutti i ministeri. Allora, a che vale la proposta di legge presentata da un deputato o da un gruppo di deputati? Se non ha alcun valore, il Presidente è pregato di dirlo, in modo che noi possiamo regolarci in conseguenza.

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, estendendo al disegno di legge in esame le norme contenute nella sua proposta di legge otteniamo due risultati. In primo luogo, cominciamo a rendere operanti le norme da lei proposte per un numero considerevole di dipendenti dello Stato. In secondo luogo, alleggeriremo l'onere di spesa derivante dalla sua proposta di legge, il che significa renderne più facile l'approvazione.

Ritengo, onorevole Nannuzzi, di poter assumere sin d'ora l'impegno di porre all'ordine del giorno della prossima settimana la sua proposta di legge. Come lei sa, ogni volta che si tratta di approvare una proposta di legge occorre superare l'ostacolo della copertura. Con il metodo che abbiamo adottato, si riesce a ripartire gli oneri e ad ottenere più facilmente la loro copertura. Ripeto, approvando per questa categoria le norme contenute nella sua proposta di legge, potremo, poi, più facilmente approvare le altre norme da lei proposte, in quanto comporteranno un minor onere finanziario. Abbiamo seguito, quindi, questo metodo proprio per raggiungere il risultato, che ella intende perseguire.

DI PRIMIO. Prendo la parola non tanto sul disegno di legge quanto sulle affermazioni dell'onorevole Nannuzzi e sulla sua replica, signor Presidente.

È all'esame di questa Commissione una proposta di legge riguardante i salariati dello Stato, molti dei quali non godono ancora dei diritti riconosciuti a questa categoria.

Ad alcuni salariati dello Stato è riconosciuto il diritto ad un periodo di ferie di un mese, ad altri è riconosciuto solo per un periodo di quindici giorni. Analoga disparità di trattamento esiste per il periodo di malattia; ad alcuni, almeno nei primi giorni, è riconosciuto il diritto a percepire l'intera retribuzione; per altri questa norma, che è ormai inserita in tutti i contratti collettivi di lavoro, non viene rispettata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BERTINELLI, *Ministro Segretario di Stato*. Il Governo è favorevole all'approvazione del testo concordato.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

La dotazione organica degli operai del Corpo forestale dello Stato, fissata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 settembre 1961 in 1.709 unità è ripartita nelle seguenti categorie professionali:

Gruppo Capi operai	N.	140
Categoria 1ª – Specializzati	»	476
» 2ª – Qualificati	»	804
» 3ª – Comuni	»	274
» 4ª – Manovali	»	15

È stato presentato dal relatore il seguente articolo sostitutivo dell'articolo 1. Ne do lettura:

ART. 1.

(*Ruolo organico*)

La dotazione organica degli operai del Corpo forestale dello Stato, fissata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 settembre 1961 in 1.709 unità è ripartita nelle seguenti categorie professionali:

Gruppo Capi operai	N.	140
Categoria 1ª – Specializzati	»	476
Categoria 2ª – Qualificati	»	804
Categoria 3ª – Comuni	»	289

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Sono stati presentati dal relatore i seguenti articoli aggiuntivi che porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1-*bis*.

(*Trattamento economico del personale operaio*)

Dal 1° gennaio 1968 le paghe lorde degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato sono fissate nelle seguenti misure:

Categoria	Paga lorda annua
Capi operai	L. 1.067.500
Operai specializzati . . .	» 965.600
Operai qualificati	» 880.300
Operai comuni	» 833.100

(*È approvato*).

ART. 1-*ter*.

(*Stato giuridico del personale operaio*)

Al personale operaio di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

(*È approvato*).

ART. 1-*quater*.

(*Consiglio di Amministrazione*)

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituito il Consiglio di Amministrazione per il personale operaio del Corpo forestale dello Stato.

Il Consiglio è composto: dal Capo del personale forestale che lo presiede, da due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e da due rappresentanti degli operai, designati, questi ultimi, in conformità di quanto previsto dall'articolo 49, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I quattro membri del Consiglio vengono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e rimangono in carica per un biennio salvo conferma per successivi periodi di eguale durata.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva, avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 2 del disegno di legge:

ART. 2.

Le operaie che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrate nella 5ª categoria *B*) di cui all'articolo 2 della citata legge 5 marzo 1961, n. 90, sono collocate nella 4ª categoria degli operai manovali di cui al precedente articolo, ferma restando, ad ogni effetto di legge, l'anzianità di servizio posseduta.

È stato presentato dal relatore il seguente articolo sostitutivo, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione, dopo averne dato lettura:

NORME TRANSITORIE

ART. 2.

(*Inquadramento operai di quarta e quinta categoria*).

Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella quarta e quinta categoria di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono collocati nella categoria degli operai comuni di cui al precedente articolo 1, ferma restando, a dogni effetto di legge, l'anizianità di servizio posseduta.

(*È approvato*).

Sono stati presentati dal relatore i seguenti articoli aggiuntivi che, non essendo stati presentati emendamenti porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(*Disposizioni per il passaggio di categoria dei salariati*)

Nella prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo rella relativa indennità per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinui, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza,

anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Possono essere, altresì, collocati nella prima categoria, con le modalità di cui sopra, anche, ove occorra, in soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di seconda categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria D o E, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante fino al riassorbimento un posto nella categoria inferiore.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Trattamento economico in caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore*)

In caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore, all'operaio con retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova categoria sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Riconoscimento ai fini economici del servizio reso da operaio temporaneo*)

Il servizio reso, anche in periodi discontinui in qualità di operaio non di ruolo (temporaneo) dagli operai nominati permanenti in applicazione di quanto previsto dall'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è riconosciuto utile, a domanda degli interessati, anche ai fini degli aumenti periodici di paga.

Tale domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Applicabilità agli operai del Corpo forestale dello Stato delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90*)

Sono applicabili agli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le norme contenute nella legge 5 marzo 1961, n. 90, che non risultino modificate dalla presente legge, e tutte le altre norme legislative concernenti gli operai dello Stato che siano compatibili con quelle contenute nella legge stessa.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Operai adibiti a mansioni non salariali*)

Al personale operaio adibito con carattere permanente da data anteriore al 29 marzo 1961, a mansioni di natura non salariale sono estese, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 8.

Nelle piante organiche del personale operaio del Ministero dell'agricoltura e foreste – di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961 e 19 novembre 1961, e alla tabella XVI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 viene istituita la qualifica di « Capo operaio », rispettivamente per n. 3, 25 e 22 posti.

In relazione all'istituzione della qualifica di capo operaio vengono ridotte di un pari numero di posti le dotazioni organiche della qualifica di « Operaio specializzato », previste nelle corrispondenti piante organiche.

(*È approvato*).

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 9, propongo di sostituire le parole: « negli articoli 2 e seguenti », con le parole: « nell'articolo 1-*bis* ».

PRESIDENTE. Do lettura e pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, con la modifica proposta dall'onorevole Cavallari:

ART. 9.

(*Applicabilità delle norme agli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*)

Le disposizioni contenute nell'articolo 1-*bis*, negli articoli 2 e seguenti della presente legge

sono applicate anche agli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alle piante organiche istituite con decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961, e 19 novembre 1961, nonché agli operai permanenti dei servizi degli Istituti di Incremento ippico di cui alla tabella XVI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

(*È approvato*).

Per quanto riguarda l'articolo 10, è pervenuto il parere della Commissione bilancio, che ha modificato formalmente il testo dell'articolo 10.

Dò lettura del testo predisposto dalla Commissione Bilancio:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sugli emendamenti trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 18 gennaio 1968 a condizione che il testo dell'articolo 10 risulti così modificato: « All'onere di lire 200 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'anno finanziario 1968, rispettivamente a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1701 (per lire 160 milioni) e al n. 1111 (per lire 40 milioni) dello stato di previsione finanziario medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il testo del disegno di legge sarà votato, a scrutinio segreto, in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del corpo forestale dello Stato » (4344).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Armato, Ballardini, Baroni, Berloffa, Bernetic Maria, Bressani, Carcaterra, Cavallari Nerino, Cinciari Rodano Maria Lisa, Darida, Di Primio, D'Onofrio, Gullo, Iacometti, Li Causi, Lizzadri, Lizzero, Mattarella, Nannuzzi, Nucci, Pitzalis, Ruffini, Scotoni, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO